NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA

Art. 3

Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico

Con legge regionale, da approvarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, e, in particolare: le modalita' per lo svolgimento e i termini di avvio delle procedure di cui al comma 3, i criteri di ammissione e di assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico, le modalita' di determinazione del canone di concessione in conformita' a quanto previsto dal comma 4, nonche' le modalita' di valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali, ai fini delle conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. La durata massima delle concessioni e' di quarant'anni, termine che puo' essere esteso per ulteriori dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento. Ai fini della riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico gia' assentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, la legge regionale di cui al comma 1 disciplina, inoltre, i criteri per la valorizzazione dei beni che costituiscono gli impianti idroelettrici, gli eventuali indennizzi posti a carico del concessionario subentrante, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente per la gestione degli impianti. La Regione puo' assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

a) a operatori economici, comprese le societa' a partecipazione o controllo pubblico anche totalitari, individuati attraverso l'espletamento di gare, con procedure di evidenza pubblica;

b) a societa' a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato e' scelto mediante procedure di evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato pubblico-privato;

d) a societa' a totale controllo pubblico, costituite per soddisfare preminenti interessi

generali connessi alla produzione dell'energia nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea per l'affidamento a societa' in house. Nel caso di affidamento in house la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della concessione sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto della scelta effettuata e delle ragioni del mancato ricorso alle modalita' di affidamento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. Il canone relativo alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e' determinato, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione per servizi pubblici e categorie di utenti determinati con la legge regionale di cui al comma 1, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione con le modalita' stabilite dalla Regione.

Versione in vigore dal 17 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua
Estremi	Decreto legislativo 11 settembre 2026, n. 172
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-172-2026/art-3-disposizioni-in-materia-di-grandi-derivazioni-d-acqua-ad-uso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it